

Latina 04/03/2019

A tutti i clienti Loro Sedi

Oggetto: attuazione DPR 146 del 16 Novembre 2018

In riferimento a quanto in oggetto, ci tengo a comunicarvi quanto segue:

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146** recante attuazione del regolamento (CE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (G.U. n. 7 del 9 gennaio 2019).

Il D.P.R. n. 146/2018, **entrato in vigore il 24 gennaio 2019**, disciplina, tra le altre cose, le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, agli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 e agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008.

Nello specifico, per quanto riguarda l'obbligo della tenuta e la gestione dei registri dell'apparecchiatura FGAS resta tutto invariato, ma la trasmissione dei dati circa gli interventi di comunicazioni annuali, sono cambiati come segue:

Dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l'articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri.

In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

NOTA BENE: La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa. Tuttavia, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l'impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.

Se ne deduce pertanto che i controlli di rito verranno comunque eseguiti nei tempi e nelle modalità concordate, ma fino al 24 Settembre 2019 non potranno essere trasmessi alla banca dati dedicata.

Distinti Saluti.

Palluotto Pasquale

